

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| (BO) MARINARI            | Presidente                                                |
| (BO) MARTINO             | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) BERTI ARNOALDI VELI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BO) MERUZZI             | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BO) D ATRI              | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 04/05/2021

### FATTO

Parte ricorrente deduce di aver stipulato un contratto di finanziamento contro delegazione di pagamento, estinto anticipatamente.

Previo esperimento infruttuoso della fase di reclamo, chiede che l'Arbitro condanni la resistente al rimborso delle commissioni non maturate a seguito di estinzione anticipata ai sensi dell'art. 125-sexies TUB.

Formula, più precisamente, la seguente domanda:

Da quanto suindicato, è dunque legittima la richiesta del Sig. [REDACTED] relativa al rimborso dei suddetti costi non maturati a seguito di estinzione anticipata del prestito, pari alla somma di **Euro 829,00** attribuibili senza giustificazione causale alla società finanziaria.

Si richiede, pertanto,

Che il Collegio decida affinché venga riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione unitamente delle commissioni finanziarie, delle commissioni accessorie e del premio assicurativo non goduto a seguito di estinzione anticipata del finanziamento contro cessione del quinto; il tutto oltre al rimborso delle spese legali e finanziarie sostenute pari ad Euro 250,00.

Parte resistente, nel controdedurre, precisa ed eccepisce quanto segue:

- in seguito all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento, parte ricorrente chiedeva il rimborso degli oneri non goduti; riscontrando la richiesta, rigettava la stessa,

confermando la correttezza del conteggio estintivo emesso e, conseguentemente, degli importi ottenuti per l'estinzione anticipata, in conformità del dato normativo e di quello contrattuale; ciononostante, il ricorrente reiterava le medesime richieste in sede di ricorso;

- il ricorrente invoca l'applicazione dei contenuti della sentenza emessa dalla Corte di Giustizia Europea l'11 settembre 2019 e relativa all'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48; la condotta tenuta dall'intermediario risulta del tutto conforme al contenuto della normativa italiana di attuazione della Direttiva comunitaria; appare evidente la profonda discontinuità dell'interpretazione fornita nella sentenza Lexitor, rispetto al quadro normativo, di vigilanza ed interpretativo delineatosi fino ad oggi in Italia; evidenzia, pertanto, che nessun Giudice o Collegio ABF risulta aver mai messo in discussione il fatto che gli oneri da restituire in sede di estinzione anticipata sono solo quelli soggetti a maturazione nel corso della durata del contratto;

-inoltre, contesta, nel merito, la fondatezza del ricorso posto che il conteggio estintivo emesso è stato formulato in conformità al contenuto delle previsioni di legge e contrattuali che regolamentavano il finanziamento in esame; dalla semplice lettura della documentazione emerge la corretta indicazione delle seguenti condizioni economiche e delle voci che concorrono a formarle, delle quali, pertanto, il ricorrente ha avuto piena cognizione prima della stipula;

-inoltre, in merito alla richiesta di rimborso delle commissioni d'intermediazione, la rete distributiva dell'intermediario non svolge alcuna attività posteriore alla conclusione del contratto (o post vendita), infatti la commissione di intermediazione non è soggetta a maturazione nel tempo ma è maturata interamente ed è divenuta esigibile (anche ai sensi degli artt. 1755 e 1748 del cod. civ.) quando il contratto è andato a buon fine, dovendosi, in tale momento, ritenere integralmente espletata la suddetta attività di intermediazione ad opera del suddetto intermediario.

In conclusione chiede quindi il rigetto del ricorso.

Con successivo atto difensivo, parte ricorrente precisa che:

- come ormai sancito a più riprese dalla Corte di Giustizia Europea (cfr. per tutte C.E. 1° Sez. 11/09/2019 causa C-383/18), l'art.16 paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il consumatore, nel caso di rimborso anticipato del credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi i cui importi non dipendono dalla durata del contratto di credito di cui trattasi;

- a norma dell'art.3 lett. g) della Direttiva 2008/48, la nozione di "costo totale del credito" è comprensiva di tutti i costi riguardanti gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di finanziamento e di cui il soggetto concedente il credito ne è a conoscenza, escluse le spese notarili, senza alcuna limitazione relativa alla durata del contratto.

## **DIRITTO**

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

Parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel mese di ottobre 2018, in corrispondenza della rata n. 48 su n. 120 rate totali, sulla base di conforme conteggio estintivo. In atti è presente altresì la quietanza liberatoria.

Orbene, il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 26525/2019, ha recepito i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018, statuendo che l'art.125-sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front* ed esclusi solo gli oneri erariali.

Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità – deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità.

In quest'ottica, i Collegi ritengono che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.

A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.

Restano inoltre fermi i già noti principi espressi dai Collegi in tema di rimborsabilità degli interessi legali (dal reclamo al saldo e purché oggetto di domanda; C. di Coordinamento 5304/2013) e di non ristorabilità delle spese legali attesa la natura seriale del contenzioso in materia di cessione del quinto.

Con riguardo alle spese di attivazione del finanziamento, secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi, in virtù del riferimento alla “*gestione della rete di vendita*” contenuto nella descrizione della clausola, alla stessa va riconosciuta natura *recurring* in quanto la “*gestione della rete di vendita*” sottende attività che coprono l'intero rapporto negoziale.

Tanto detto, si riporta dunque di seguito una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi in relazione alla qualificazione delle voci commissionali in contesa:

|                                       |     |                     |        |          |           |                 |                         |          |
|---------------------------------------|-----|---------------------|--------|----------|-----------|-----------------|-------------------------|----------|
| rate complessive                      | 120 | rate scadute        | 48     | Importi  | Natura    | Rimborsi dovuti | Rimborsi già effettuati | Residuo  |
| rate residue                          | 72  | TAN                 | 6,46%  |          |           |                 |                         |          |
| Denominazione                         |     | % rapportata al TAN | 39,16% |          |           |                 |                         |          |
| Commissioni intermediario del credito |     |                     |        | 864,00 € | Up front  | 338,38 €        |                         | 338,38 € |
| Commissioni di attivazione            |     |                     |        | 518,00 € | Recurring | 310,80 €        |                         | 310,80 € |
| Spese di incasso quote                |     |                     |        | 246,00 € | Recurring | 147,60 €        | 147,60 €                | 0,00 €   |
|                                       |     |                     |        | 0,00 €   |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                       |     |                     |        | 0,00 €   |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                       |     |                     |        | 0,00 €   |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                       |     |                     |        | 0,00 €   |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                       |     |                     |        | 0,00 €   |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                       |     |                     |        | 0,00 €   |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
|                                       |     |                     |        | 0,00 €   |           | 0,00 €          |                         | 0,00 €   |
| Totale                                |     |                     |        |          |           |                 |                         | 649,18 € |

Spetta quindi a parte ricorrente il rimborso di Euro 649,00, giusta l'arrotondamento previsto dalle vigenti disposizioni ABF.

Le spese legali non costituiscono un pregiudizio suscettibile di ristoro, per quanto sopra.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 649,00 (seicentoquarantanove/00).**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI